

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 24 agosto 2009

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella Gazzetta Ufficiale telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della difesa

DECRETO 3 luglio 2009, n. 125.

Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto interministeriale 28 febbraio 1991, n. 96, recante norme per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti. (09G0134) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 giugno 2009.

Ricorso straordinario proposto dalla società «Malibù S.r.l.» avverso l'attribuzione della concessione di esercizio scommesse. (09A10119) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 luglio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Gizzeria e nomina del commissario straordinario. (09A10120) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 luglio 2009.


Scioglimento del consiglio comunale di Cerzeto e nomina del commissario straordinario. (09A10121) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 luglio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Crispano. (09A10123) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 luglio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti e nomina del commissario straordinario. (09A10122) Pag. 6



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2009.

Autorizzazione alla variazione dell'oggetto dell'intervento, richiesta dal «CEFA Onlus - Comitato europeo per la formazione e l'agricoltura», sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF, assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2006. (09A10201) . . . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 25 giugno 2009.

Rivalutazione dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2009. (09A10157) Pag. 8

DECRETO 24 luglio 2009.

Individuazione del numero di unità ammissibili al beneficio del pensionamento anticipato, per i giornalisti dipendenti da aziende in CIGS. (Decreto n. 46775). (09A10117) . . . Pag. 8

DECRETO 31 luglio 2009.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Atittech S.p.a.». (Decreto n. 46789). (09A10115) Pag. 10

DECRETO 31 luglio 2009.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Alitalia Maintenance Systems S.p.a.». (Decreto n. 46788). (09A10116) Pag. 10

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 24 luglio 2009.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Poker Texano on line». (09A10102) Pag. 11

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 5 agosto 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Biocontrol Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove. (09A10109) Pag. 14

DECRETO 7 agosto 2009.

Autorizzazione alla società «Dister S.p.a.», ad utilizzare le vinacce fresche come combustibile per la produzione di energia elettrica. (09A10108) Pag. 16

DECRETO 7 agosto 2009.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 5 del decreto 27 novembre 2008, prevede, a seguito di istanza avanzata da parte delle regioni o province autonome, la possibilità di individuare ulteriori categorie di produttori per l'esonero dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione - Provincia autonoma di Bolzano. (09A10107) Pag. 17

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero dello sviluppo economico

DELIBERAZIONE 6 agosto 2009.

Disposizioni urgenti per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE in merito al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per le attività di trasporto aereo. (Deliberazione n. 27/2009). (09A10105) Pag. 18

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze:

Cambi di riferimento dei giorni 11, 12, 13, 14 e 17 agosto 2009. (09A10200) Pag. 22

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria del Banco Emiliano Romagnolo S.p.A., in Bologna. (09A10021) . . . Pag. 23

Assoggettamento della Helm Finance - Società di gestione del risparmio S.p.a., in Milano, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. (09A10024) Pag. 23

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Monfalcone. (09A10202) Pag. 23

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero dello sviluppo economico - COMITATO NAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE E PER IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO DEL PROTOCOLLO DI KYOTO:

Comunicato concernente l'approvazione di deliberazioni del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto. (09A10106) Pag. 24



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di realizzazione dell'elettrodotto a 380 KV «sorgente Rizzi-coni», localizzato tra le regioni Sicilia e Calabria, presentato dalla società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a., in Roma. (09A10203) Pag. 24

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di centrale termoelettrica a ciclo combinato da 792 MWe ed opere connesse, localizzata nella frazione di Durazzanino del comune di Forlì e nel comune di Ravenna - proponente ATEL centrale elettrica Forlì, in Forlì. (09A10204) Pag. 24

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di una nuova unità da 460 MWe alimentata a carbone all'interno del sito dell'esistente centrale termoelettrica, localizzata nei comuni di Vado Ligure e Quiliano, proponente società Tirreno Power S.p.a., in Roma. (09A10205) Pag. 24

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di «Nuova stazione di trasformazione 380/150 KV in comune di Lattarico ed un elettrodotto in doppia terna in variante all'esistente elettrodotto Altomonte-Feroletto» proponente società Terna S.p.a., in Roma. (09A10206) Pag. 24

Banca d'Italia:

Nomina del commissario straordinario, dei componenti del Comitato di sorveglianza e del presidente del suddetto Comitato, del Banco Emiliano Romagnolo S.p.a., in Bologna. (09A10022) Pag. 24

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara:

Nomina del conservatore del registro delle imprese (09A10118) Pag. 25

Autorità di bacino della Puglia:

Nuove perimetrazioni del piano di assetto idrogeologico della Puglia (09A10114) Pag. 25

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 152**Corte dei conti**

DELIBERAZIONE 20 luglio 2009

Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166-167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2008. (Deliberazione n. 12/SEZAUT/2009/INPR). (09A10098)

DELIBERAZIONE 20 luglio 2009

Linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) per i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008. (Deliberazione n. 13/SEZAUT/2009/INPR). (09A10099)

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 153**Regione Lombardia**

DELIBERAZIONE 15 luglio 2009

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area dello storico ippocastano in località Borghi, comune di Como. (Deliberazione n. 8/9856). (09A09563)

DELIBERAZIONE 15 luglio 2009

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una porzione del territorio comunale - area compresa tra la Valle Torgola e Valle Serramando, comune di Collio. (Deliberazione n. 8/9857). (09A09564)

DELIBERAZIONE 15 luglio 2009

Dichiarazione di notevole interesse pubblico ambito rurale tradizionale in località Sassella, comune di Sondrio. (Deliberazione n. 8/9859). (09A09565)

DELIBERAZIONE 22 luglio 2009

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito dell'abbazia e del paesaggio agrario, comune di Vertemate con Minoprio. (Deliberazione n. 8/9901). (09A09566)





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 3 luglio 2009, n. 125.

Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto interministeriale 28 febbraio 1991, n. 96, recante norme per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, concernente: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento», e in particolare gli articoli 3 e 4;

Vista la legge 17 giugno 2003, n. 148, concernente: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93, recante il regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di esportazione e transito dei materiali di armamento;

Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero 28 febbraio 1991, n. 96, recante norme per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'articolo 2, comma 1;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al citato decreto interministeriale n. 96 del 1991 e, in particolare, all'articolo 1, commi 2 e 3, concernenti le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese, istituito a norma dell'articolo 3 della citata legge n. 185 del 1990 e successive modificazioni;

Acquisito ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 196, il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 24 aprile 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 settembre 2008 e del 15 dicembre 2008;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 24 marzo 2009;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto interministeriale 28 febbraio 1991, n. 96, recante norme per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti

1. All'articolo 1, del decreto interministeriale 28 febbraio 1991, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la parola: «indicate», è sostituita dalla parola: «indicati»;

b) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera: «d-bis) l'elenco dei proprietari delle imprese, dei soci e degli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale»;

c) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «variazione relativa», sono inserite le seguenti: «alla proprietà»;

d) al comma 3, lettere b), c) e d), dopo le parole: «il titolare o i legali rappresentanti», sono inserite le seguenti: «, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 luglio 2009

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
SCAJOLA

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2009
Ministeri istituzionali - registro n. 8, foglio n. 91



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina delle attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

— 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento):

«Art. 3 (*Registro nazionale delle imprese*). — 1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purché cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.

5. Possono essere altresì iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale purché nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostantive di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, sempreché il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).

6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.

7. Gli iscritti al registro nazionale devono Comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa.

8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite.

9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché della presente legge.

11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento.

12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all'art. 22, assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.

13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10 e 11 determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero di cui al comma 1.

14. Qualora venga rimosso l'impedimento alla iscrizione l'impresa potrà ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.

15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, ad eccezione di quelle oggetto di contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni.».

«Art. 4 (*Iscrizione al registro nazionale delle imprese*). — 1. Le modalità per l'iscrizione al registro sono definite con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.



2. Per la tenuta del registro nazionale di cui all'art. 3 è costituita presso il Ministero della difesa una commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.

3. Spetta alla commissione:

a) deliberare sulla base dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. 3 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro;

b) provvedere alla revisione triennale del registro;

c) fare rapporto all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro;

d) formulare un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro.

4. Il funzionamento della commissione è disciplinato con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 40.

5. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione si provvede a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa.»

— La legge 17 giugno 2003, n. 148 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla L. 9 luglio 1990, n. 185), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2003, n. 146.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93 (Nuovo regolamento di esecuzione della L. 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 2005, n. 127.

— Il decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero 28 febbraio 1991, n. 96 (Regolamento recante norme per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1991, n. 70.

— Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente: «Art. 2 (Ministeri). — 1. I Ministeri sono:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

12) Ministero per i beni e le attività culturali.»

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto interministeriale 28 febbraio 1991, n. 96 come modificato da presente decreto:

«Art. 1 (Iscrizione). — 1. Le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese istituito dall'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, devono essere presentate in carta legale al Ministero della difesa - Ufficio del segretario generale - Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento.

2. Nelle domande devono essere indicati:

a) la ditta, se impresa individuale, la ragione o denominazione sociale, se impresa collettiva;

b) il nome del titolare o dei legali rappresentanti;

c) la sede legale;

d) il tipo di attività esercitate, suddivise e precisate secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

d-bis) *l'elenco dei proprietari delle imprese, dei soci e degli azionisti, solo gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale;*

3. Le domande devono contenere:

a) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla proprietà, al titolare e ai legali rappresentanti o all'oggetto sociale, al trasferimento della sede, all'istituzione di nuove sedi, alla trasformazione o all'estinzione dell'impresa o del consorzio di imprese;

le dichiarazioni, sostitutive della certificazione, che:

b) il titolare o i legali rappresentanti, *i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale*, non si trovano nelle condizioni di non iscrivibilità stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55;

c) il titolare o i legali rappresentanti, *i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale*, non sono stati definitivamente riconosciuti come appartenenti o appartenuti ad associazioni segrete, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17;

d) il titolare o i legali rappresentanti, *i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale*, non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati di commercio illegale di armamento;

e) nessuna delle persone investite dagli incarichi di presidente, vice presidente, amministratore delegato, amministratore unico, consigliere d'amministrazione, direttore generale, consulente versi nella situazione di incompatibilità prevista dall'art. 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185.»

09G0134



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 giugno 2009.

Ricorso straordinario proposto dalla società «Malibù S.r.l.» avverso l'attribuzione della concessione di esercizio scommesse.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1925, n. 1054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 26 novembre 1999, proposto dalla Società Malibù S.r.l. avverso la deliberazione della giunta esecutiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano n. 933 del 30 luglio 1999;

Udito il parere n. 478/2000 reso, nell'adunanza del 20 dicembre 2007, dalla Sezione II del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport;

Decreta:

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, di cui alle premesse, è respinto.

Dato a Roma, addì 3 giugno 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri*

09A10119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 luglio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Gizzeria e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Gizzeria (Catanzaro);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gizzeria (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Elena Scalfaro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*



ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gizzeria (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 25 giugno 2009.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0041232 class: 20.07 del 26 giugno 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gizzeria (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Elena Scalfaro.

Roma, 10 luglio 2009

*Il Ministro dell'interno: MARONI***09A10120**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 luglio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerzeto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cerzeto (Cosenza);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sette consiglieri sui dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cerzeto (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Pezone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2009

NAPOLITANO

MARONI, Ministro dell'interno

Allegato

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cerzeto (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 24 giugno 2009.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 34488/09/Area 2A EE.LL. del 24 giugno 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cerzeto (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Pezone.

Roma, 10 luglio 2009

*Il Ministro dell'interno: MARONI***09A10121**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 luglio 2009.


Scioglimento del consiglio comunale di Crispano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Crispano (Napoli);

Considerato altresì che, in data 20 maggio 2009, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;



Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Crispano (Napoli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Crispano (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Raffaele Galante.

Il citato amministratore, in data 20 maggio 2009, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Crispano (Napoli).

Roma, 10 luglio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A10123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 luglio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2009, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Filomena Dabbicco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 luglio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Bari, con provvedimento del 3 giugno 2009, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Bari, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 157/13.2/EE.LL. del 27 giugno 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Filomena Dabbicco.

Roma, 21 luglio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A10122



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2009.

Autorizzazione alla variazione dell'oggetto dell'intervento, richiesta dal «CEFA Onlus - Comitato europeo per la formazione e l'agricoltura», sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF, assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 settembre 2002, n. 250;

Visto in particolare l'art.8-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 gennaio 2007, n. 19, recante ripartizione dei fondi dell'otto per mille dell'IRPEF, devoluti alla diretta gestione statale per l'anno 2006, con il quale è stata assegnata al CEFA Onlus - Comitato Europeo per la formazione e l'agricoltura di Bologna, una quota parte dei fondi disponibili pari ad € 58.000,00 per l'intervento di: «Realizzazione di un centro per l'infanzia e per la formazione professionale a Merka, nella regione del Basso Shabelle (Somalia)»;

Vista la nota del 28 luglio 2008, prot. n. 1528/PF/Pro, con la quale l'Organizzazione chiede di poter variare l'oggetto dell'intervento. Da «Realizzazione di un centro per l'infanzia e per la formazione professionale a Merka, nella regione del Basso Shabelle (Somalia)» a «I poveri nelle aree rurali del Medio Shabelle beneficiano del miglioramento della agricoltura di piccola scala (familiare)»;

Considerato che nella sopracitata nota il CEFA - Onlus dichiara che la variazione richiesta deriva dai significativi cambiamenti intercorsi nell'area di progetto, tra l'invio della proposta ed il successivo finanziamento. I continui conflitti interni ed i combattimenti armati hanno portato ad una grave disgregazione del tessuto sociale con conseguente spostamento della popolazione locale;

Vista la nota del 5 agosto 2008, prot. DICA 12529-2.4.9.3 con la quale il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette la documentazione al Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, per l'acquisizione del parere tecnico;

Vista la nota del 22 agosto 2008, prot. n. 295512 con la quale il Ministero degli affari esteri esprime parere sfavorevole all'accoglimento della richiesta;

Vista la nota del 20 ottobre 2008, prot. DICA 16266-2.4.9.3, con la quale il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette al CEFA - Onlus il parere sfavorevole del Ministero degli affari esteri;

Vista la nota del 15 gennaio 2009, prot. 17/MB/Pr con la quale il CEFA - Onlus ripropone la richiesta di variazione, integrandola con ulteriore documentazione;

Visto il verbale della riunione del 5 marzo 2009, nella quale il rappresentante del Ministero degli affari esteri, esprime parere favorevole alla ripresentazione del progetto,

con la condizione che venga successivamente presentata una documentazione ufficiale comprovante le effettive condizioni di pericolo nell'area in argomento a cui si uniforma il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota del 19 marzo 2009, prot. n. 096096 con la quale il Ministero degli affari esteri conferma il parere «favorevole a condizione» espresso nella riunione del 5 marzo 2009;

Vista la nota del 2 aprile 2009, prot. DICA 5272-2.4.9.3. con la quale il Dipartimento per il coordinamento amministrativo richiede al CEFA - Onlus una attestazione ufficiale relativa alla situazione ambientale di particolare pericolo presente nella zona;

Visto il documento trasmesso dal CEFA - Onlus, in data 7 aprile 2009, nel quale il portavoce ufficiale della Regione dello Shabelle invita le Organizzazioni non governative che operano nell'area, a seguito dei recenti avvenimenti e minacce che hanno avuto luogo nella regione, a ridurre o rivedere l'attuazione delle attività fino a che la situazione non migliori;

Vista la comunicazione del 7 aprile 2009 nella quale il Ministero degli affari esteri, prende atto del citato documento e conferma il parere espresso nella riunione del 5 marzo 2009;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ravvisata l'opportunità di procedere;

Decreta:

1. All'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 10 novembre 2006, citato nelle premesse, la denominazione dell'intervento di seguito indicato:

CEFA Onlus - Comitato Europeo per la Formazione e l'Agricoltura - Bologna «Realizzazione di un centro per l'infanzia e per la formazione professionale a Merka, nella regione del Basso Shabelle (Somalia)» - € 58.000,00, viene modificata in:

CEFA Onlus - Comitato Europeo per la Formazione e l'Agricoltura - Bologna «I poveri nelle aree rurali del Medio Shabelle beneficiano del miglioramento della agricoltura di piccola scala (familiare)» - € 58.000,00.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2009

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri*
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 6, registro n. 383

09A10201



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 giugno 2009.

Rivalutazione dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2009.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che dispone tra l'altro, la rivalutazione dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Vista la delibera n. 118 adottata dal presidente – commissario straordinario dell'INAIL in data 3 giugno 2009, che ha proposto il nuovo importo dell'assegno di cui trattasi con decorrenza 1° luglio 2009 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2007 e il 2008, registrata dall'ISTAT e risultata pari a 3,23%;

Considerato che la suddetta delibera ha tenuto conto, come lo scorso anno, delle indicazioni contenute nella circolare n. 66 del 10 luglio 2001, emanata dalla Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, per quanto riguarda la sussistenza dell'assegno di cui si tratta, le modalità di erogazione dello stesso, nonché i soggetti beneficiari, anche in presenza dell'evoluzione normativa concernente l'incollocabilità;

Ritenuto di determinare i nuovi importi dell'assegno di incollocabilità;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2008;

Decreta:

Con decorrenza 1° luglio 2009 l'importo mensile di cui in premessa è determinato nella misura di € 233,76.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2009

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 248

09A10157

DECRETO 24 luglio 2009.

Individuazione del numero di unità ammissibili al beneficio del pensionamento anticipato, per i giornalisti dipendenti da aziende in CIGS. (Decreto n. 46775).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria»;

Visto, in particolare, il comma 1, lettera b), dell'art. 37 di cui al capoverso precedente, come da ultimo modificato ed integrato dall'art. 7-ter, comma 17, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con il quale è stata prevista la facoltà, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di CIGS, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti: «per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'art. 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995»;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto l'art. 19, comma 18-ter, lettera a), punto n. 2), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale ha inserito il seguente comma 1-bis all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416: «L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è posto a carico del bilancio di Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali



la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato»;

Visto l'art. 19 di cui al capoverso precedente, comma 18-*quater*, in base al quale «gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-*ter* del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del fondo di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a*), del presente decreto»;

Visto l'art. 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009, con il quale si prevede quanto segue: «Per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 19, commi 18-*ter* e 18-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Qualora i datori di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all'importo massimo di 20 milioni di euro annui, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno specifico contributo aggiuntivo da versare all'Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il finanziamento dell'onere eccedentario»;

Vista la nota dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) n. 154 del 24 marzo 2009, con la quale, su richiesta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Istituto ha comunicato che «sulla base dello stanziamento pari a 20 milioni di euro, il numero dei prepensionamenti possibili ammonta a circa 290 casi»;

Ritenuto, per quanto precede, di individuare, per l'anno 2009, in 290 il numero di unità ammissibili al beneficio del prepensionamento, ai sensi del citato art. 37 della legge n. 416 del 5 agosto 1981 e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del bilancio di Stato, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della normativa indicata in premessa, è individuato, per l'anno 2009, in 290 il numero di unità ammissibili al beneficio del prepensionamento, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui, di cui 10 milioni di euro annui a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 10 milioni di euro annui sul capitolo 2143 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 2.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 1, l'INPGI è tenuto a monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento.

Art. 3.

In applicazione dell'art. 41-*bis*, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009, qualora i datori di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio di cui al precedente art. 1, nell'anno 2009, superiore a 290 unità, ovvero l'onere complessivo superi l'importo massimo di 20 milioni di euro annui, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procederà all'introduzione, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, di uno specifico contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro del settore, da versare all'Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il finanziamento dell'onere eccedentario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

*p. Il Ministro del lavoro,
della salute
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI*

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI*

09A10117



DECRETO 31 luglio 2009.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Atithech S.p.a.». (Decreto n. 46789).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo quadro stipulato in sede governativa in data 14 settembre 2008 ed in particolare il punto (VI);

Visto il decreto ministeriale n. 44555 del 1° dicembre 2008 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di centosettantuno unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di seicentocinquantotto lavoratori dipendenti della società Atitech S.p.A., per il periodo dal 3 novembre 2008 al 2 febbraio 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 45356 del 19 marzo 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di centosettantuno unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di seicentocinquantotto lavoratori dipendenti della società Atitech S.p.A., per il periodo dal 3 febbraio 2009 al 2 agosto 2009;

Visto l'esame congiunto dell'8 luglio 2009 e del 14 luglio 2009, intervenuto presso la regione Campania, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la Atitech S.p.A., è stato concordato il ricorso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 3 agosto 2009;

Vista l'istanza presentata in data 20 luglio 2009, con la quale la società Atitech S.p.A., ha richiesto la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, in favore di un numero massimo di seicentocinquantasei unità lavorative, sospese attraverso meccanismi di rotazione, per il periodo dal 3 agosto 2009 al 2 febbraio 2010;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo 3 agosto 2009 al 2 febbraio 2010, in favore di seicentocinquantasei unità lavorative della società Atitech S.p.A., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di seicentocinquantasei unità lavorative, sospese attraverso meccanismi di rotazione, della società Atitech S.p.A., per il periodo dal 3 agosto 2009 al 2 febbraio 2010.

Unità: Aeroporto Capodichino - Napoli.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

09A10115


DECRETO 31 luglio 2009.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Alitalia Maintenance Systems S.p.a.». (Decreto n. 46788).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;



Visto l'accordo quadro stipulato in sede governativa in data 14 settembre 2008 ed in particolare il punto (VI);

Visto il decreto ministeriale n. 44551 del 1° dicembre 2008 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 134 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di trecentosettantanove lavoratori dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems S.p.A., per il periodo dal 31 ottobre 2008 al 30 gennaio 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 45357 del 19 marzo 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di centotrentaquattro unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di trecentosettantanove lavoratori dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems S.p.A., per il periodo dal 31 gennaio 2009 al 30 luglio 2009;

Visto l'esame congiunto del 15 luglio 2009, intervenuto presso la regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Alitalia Maintenance Systems S.p.A., è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1° agosto 2009, in favore di centotrentaquattro unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di trecentosessanta lavoratori;

Vista l'istanza presentata in data 20 luglio 2009, con la quale la società Alitalia Maintenance Systems S.p.A., ha richiesto la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il periodo dal 1° agosto 2009 al 31 gennaio 2010;

Ritenuto, al fine di garantire la continuità temporale dell'intervento, di autorizzare la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° agosto 2009 al 31 gennaio 2010, in favore di centotrentaquattro unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di trecentosessanta lavoratori dipendenti dalla società Alitalia Maintenance Systems S.p.A., ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di centotrentaquattro unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di trecentosessanta lavoratori dipendenti dalla società Alitalia Maintenance Systems S.p.A., per il periodo dal 1° agosto 2009 al 31 gennaio 2010.

Unità: Fiumicino - Roma.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

09A10116

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 luglio 2009.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Poker Texano on line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;



Visto l'art. 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio Lotterie Nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il decreto dirigenziale del 20 marzo 2008 che ha prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Poker texano on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta dal 24 agosto 2009, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Poker texano on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 2,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina», sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Poker texano on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Poker texano on line»);

il prezzo della giocata (euro 2,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre.

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;


una sintesi delle regole del gioco;

l'area di gioco costituita:

da un tavolo da gioco dove sono rappresentati:

in alto, a sinistra, l'immagine del dorso (verde) di due carte francesi contraddistinte dalla indicazione «Le carte del tuo avversario»;

al centro l'immagine del dorso (rosso) di cinque carte francesi contraddistinte dalla indicazione «Le carte sul Tavolo»;



in basso, a destra, l'immagine del dorso (rosso) di due carte francesi contraddistinte dalla indicazione «Le tue carte»;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nello scoprire tutte le carte e nel confrontare il punteggio de «Le tue carte» con quello de «Le carte del tuo avversario»;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «Non hai vinto»; in caso positivo con la frase «Congratulazioni hai vinto» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci on line»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Poker texano on line», pari ad euro 100.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato. Si devono scoprire, selezionandole, «Le tue carte», «Le carte sul tavolo» e «Le carte del tuo avversario». Si deve confrontare il punteggio ottenuto da «Le tue carte» con quello ottenuto da «Le carte del tuo avversario». I punteggi sono determinati rispettivamente dalle combinazioni de «Le tue carte» con «Le carte sul tavolo» e de «Le carte del tuo avversario» con «Le carte sul tavolo». Se il punteggio così ottenuto de «Le tue carte» è superiore a quello così ottenuto de «Le carte del tuo avversario», si vince il premio corrispondente alle combinazioni de «Le tue carte» con «Le carte sul tavolo» secondo la seguente tabella:

coppia: due carte di diverso seme uguali tra loro 2 €;

doppia coppia: due carte di diverso seme uguali tra loro e due carte di diverso seme uguali tra loro ma diverse dalle precedenti 4 €;

tris: tre carte uguali di diverso seme 15 €;

scala: cinque carte consecutive di seme diverso aventi valore crescente 50 €;

colore: cinque carte non consecutive dello stesso seme 100 €;

full: tre carte di diverso seme uguali tra loro e altre due carte di diverso seme uguali tra loro ma diverse dalle precedenti 1.000 €;

poker: quattro carte uguali di seme diverso 10.000 €;

scala reale: cinque carte consecutive dello stesso seme avente valore crescente 100.000 €.

2. Ai fini della determinazione del valore, la scala delle carte (dalla più bassa alla più alta) è la seguente: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, J, Q, K, Asso.

3. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

attraverso il meccanismo di interazione descritto al precedente punto 1;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

4. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

5. Una volta registrato nel sistema informatico del consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

6. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 350.000 giocate erogabili.

La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 350.000 giocate, ammonta ad euro 490.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n.	65.000	premi di	€	2,00
n.	25.000	premi di	€	4,00
n.	2.000	premi di	€	15,00
n.	900	premi di	€	50,00
n.	450	premi di	€	100,00
n.	10	premi di	€	1.000,00
n.	3	premi di	€	10.000,00
n.	1	premio di	€	100.000,00

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.



Art. 5.

1. Le vincite di importo non superiore a € 10.000,00 sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Per le vincite di importo superiore a € 10.000,00 il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'Ufficio premi del Consorzio Lotterie Nazionali, viale del Campo Boario, 56/D 00154, - Roma, mediante:

presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presenti sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;

presentazione di un documento di identificazione in corso di validità;

comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo.

La richiesta di pagamento può essere presentata anche presso uno sportello di Intesa Sanpaolo con le medesime modalità. In tal caso la banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 230

09A10102

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 agosto 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Biocontrol Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;



Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 5 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 246 del 22 ottobre 2007 con il quale il laboratorio Biocontrol S.r.l., ubicato in Alba (Cuneo), Corso Bra n. 48/2, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 22 luglio 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 luglio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Biocontrol S.r.l., ubicato in Alba (Cuneo), Corso Bra n. 48/2, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Numero di Iodio (51-100)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVI
Numero di Perossidi (< 20)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Acidi grassi liberi (< 2,0 % in acido oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007



DECRETO 7 agosto 2009.

Autorizzazione alla società «Dister S.p.a.», ad utilizzare le vinacce fresche come combustibile per la produzione di energia elettrica.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI

Visto il reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recante «norme in materia ambientale»;

Visto il decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008 con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto l'art. 5, paragrafo 4 del citato decreto ministeriale del 27 novembre 2008 che prevede la possibilità di esonerare dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione;

Visto, in particolare, il paragrafo 4, lettera b) del citato art. 5 che stabilisce che l'autorizzazione ai soggetti che utilizzano le fecce e le vinacce per usi diversi dalla distillazione è rilasciata dal Ministero, previo parere della regione o provincia autonoma territorialmente competente;

Vista la domanda presentata in data 16 luglio 2009 dalla Società Dister energia S.p.a. con sede legale e stabilimento in Faenza (Ravenna), via Granarolo, 231;

Vista la documentazione inviata a corredo della citata istanza;

Vista la nota n. 0163453 del 20 luglio 2009 con la quale la Regione Emilia Romagna ha espresso parere favorevole all'utilizzo delle vinacce fresche come combustibile per la produzione di energia elettrica rinnovabile;

Accertato dall'esame della documentazione che la succitata ditta è in possesso dei requisiti prescritti;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto sono valide le definizioni riportate all'art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa.

Art. 2.

1. La Società «Dister energia S.p.A.» con sede legale in Faenza, via Granarolo, 231 è autorizzata, a decorrere dalla campagna 2009/2010, ad utilizzare le vinacce fresche come combustibile per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

2. La Società «Dister energia S.p.A.» effettua la trasformazione in energia delle vinacce esclusivamente presso lo stabilimento sito in Faenza (Ravenna), via Granarolo, 231.

Art. 3.

1. La Società Dister energia S.p.A. invia all'Agea Coordinamento e all'Agea-Organismo Pagatore:

l'elenco nominativo completo dei produttori di vino che hanno proceduto alla consegna delle vinacce, con l'indicazione del CUA;

un riepilogo delle vinacce consegnate da ciascun produttore indicante la quantità, il titolo alcolometrico volumico ed il monte gradi;

il numero e la data del documento di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, comunque, entro il 15 gennaio di ogni anno.

3. La Società Dister energia S.p.A. rispetta gli obblighi stabiliti nel decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa, in particolare agli articoli 7 e 9.


4. Al termine di ciascuna campagna, la Società Dister energia S.p.A. trasmette al Ministero ed alla Regione una relazione sull'attività svolta e gli esiti della stessa.

5. Il presente decreto è inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 7 agosto 2009

Il capo del Dipartimento: PETROLI

09A10108



DECRETO 7 agosto 2009.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 5 del decreto 27 novembre 2008, prevede, a seguito di istanza avanzata da parte delle regioni o province autonome, la possibilità di individuare ulteriori categorie di produttori per l'esonero dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione - Provincia autonoma di Bolzano.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI

Visto il reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recante «norme in materia ambientale»;

Visto il decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008 con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto, in particolare, l'art. 5, paragrafo 2 del citato decreto ministeriale del 27 novembre 2008 che prevede, a seguito di istanza avanzata da parte delle regioni o province autonome, la possibilità di individuare ulteriori categorie di produttori per l'esonero dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione;

Considerato che la Provincia autonoma di Bolzano, con nota n. 81.07/386.886 del 7 luglio 2009, ha manifestato la necessità di esonerare i produttori del Consorzio Vino Alto Adige, che producono un quantitativo di vino fino a 1.000 hl, dall'obbligo di consegnare i sottoprodotti della vinificazione alla distillazione in quanto onere sproporzionato;

Ritenuta l'urgenza di accogliere le richieste dei citati produttori della Provincia autonoma di Bolzano, considerato che la campagna vendemmiale ha avuto inizio il 1° agosto ed al fine di evitare danni ai produttori stessi;

Ritenuto che le richieste rappresentate dalla Provincia autonoma di Bolzano sono conformi al decreto ministeriale del 27 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa.

Art. 2.

Esoneri

1. A decorrere dalla campagna 2009/2010 i produttori di vino aderenti al Consorzio Vino Alto Adige, che operano sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano ed hanno una produzione compresa tra i 100 ed i 1.000 hl, procedono al ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato.

2. Le fecce e le vinacce non consegnate ai distillatori sono utilizzate esclusivamente per il compostaggio o come ammendante organico e per gli altri usi consentiti dall'art. 5, commi 1, 3 e 4 del decreto 27 novembre 2008 citato in premessa.

Art. 3.

Controlli

1. I produttori che si avvalgono del ritiro sotto controllo ai sensi dell'art. 2 del presente decreto rispettano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa, in particolare agli articoli 3 e 4, nonché alle disposizioni impartite dalla Provincia autonoma di Bolzano e sono soggetti ai controlli svolti dalla Ripartizione agricoltura della medesima Provincia autonoma.

2. I produttori di cui al precedente comma 1 trasmettono, settantadue ore prima le operazioni di ritiro, alla Ripartizione agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano, secondo modalità da questa impartite, una comunicazione contenente:

- le caratteristiche dei sottoprodotti oggetto del ritiro;
- la quantità dei sottoprodotti;
- il luogo in cui sono depositati;
- la destinazione finale;

il giorno e l'ora di inizio delle operazioni destinate a renderli inutilizzabili per il consumo umano.

Nella comunicazione è riportato il Codice Unico Aziendale (CUA).



3. In applicazione dell'art. 46, lettere j e k, del regolamento (CE) n. 436/2009, sul registro di carico e scarico tenuto dal produttore, sono annotati:

la trasmissione della comunicazione all'organo di controllo nella colonna «descrizione», il giorno stesso in cui è trasmessa la comunicazione;

lo scarico della feccia o della vinaccia da destinare al ritiro sotto controllo, il giorno stesso in cui è effettuata l'operazione di ritiro e prima dell'operazione stessa.

4. Le comunicazioni recano il codice del registro di carico e scarico tenuto dal produttore, attribuito da ICQ, nonché il numero progressivo corrispondente a quello che figura per la relativa annotazione nella colonna «descrizione» del registro medesimo. Copia della comunicazione scorta il trasporto del sottoprodotto ritirato e viene esibita a richiesta dell'organo che controlla le operazioni di ritiro. Le comunicazioni sono conservate per cinque anni.

5. Al fine di rispettare quanto previsto dagli articoli da 76 a 80 del reg. CE 555/2008, la Ripartizione agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano effettua i controlli sulla effettiva eliminazione dei sottoprodotti e sul rispetto del divieto di sovrappressione delle uve secondo un piano che prevede:

controlli amministrativi sistematici;

controlli in loco di un campione che rappresenti almeno il 5% dei produttori che effettuano il ritiro sotto controllo ai sensi del presente decreto;

un'analisi dei rischi valutata ed aggiornata annualmente secondo quanto disposto dall'art. 79 del reg. CE 555/08.

Attraverso i controlli è verificata, altresì, l'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunitari citati e, in particolare nell'Allegato VI Sez. D del regolamento CE 479/08, negli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 e delle disposizioni contenute nel presente decreto.

6. Il rispetto della normativa ambientale è garantito dai controlli effettuati dalla Ripartizione agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano che emanerà un provvedimento per garantire lo spargimento agronomicamente corretto all'interno dei vigneti.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La Provincia autonoma di Bolzano invia annualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione Generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali - ATPO II - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, una relazione contenente il numero dei produttori che hanno effettuato il ritiro sotto controllo, la quantità dei sottoprodotti, distinti in fecce e vinacce, la loro destinazione, il numero di controlli effettuati e l'esito degli stessi.

2. A decorrere dalla campagna 2009/2010 i produttori presentano alla Ripartizione agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano, entro il 1° settembre di ciascuna campagna, una comunicazione, contenente il riferimento al CUA, nella quale dichiarano se intendono destinare i sottoprodotti alla distillazione o al ritiro sotto controllo, con l'indicazione della presumibile quantità di fecce e vinacce prodotte e la destinazione delle stesse.

3. La Ripartizione agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano comunica all'ICQ competente per territorio, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2, l'elenco dei produttori di vino che effettuano il ritiro sotto controllo, anche al fine di armonizzare i controlli ed evitare discriminazioni fra i diversi produttori.

4. Il presente decreto è inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 7 agosto 2009

Il capo del Dipartimento: PETROLI

09A10107

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DELIBERAZIONE 6 agosto 2009.

Disposizioni urgenti per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE in merito al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per le attività di trasporto aereo. (Deliberazione n. 27/2009).

IL COMITATO NAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE E PER IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO DEL PROTOCOLLO DI KYOTO

Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la direttiva 2003/87/CE);

Vista la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (di seguito: la direttiva 2008/101/CE);



Visto in particolare l'art. 1, paragrafo 4 della direttiva 2008/101 CE che stabilisce che gli operatori aerei che intendano beneficiare delle quote di emissione assegnate a titolo gratuito debbano trasmettere all'Autorità nazionale competente per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato 1 della direttiva 2008/101 CE i dati per l'anno 2010 relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e comunicati conformemente al Piano di monitoraggio, così come approvato dall'Autorità nazionale competente, nonché verificati da un ente indipendente;

Considerato altresì che l'art. 1 della sopra citata direttiva stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2010, gli operatori aerei effettuino il monitoraggio delle emissioni rilasciate dall'aeromobile, conformemente al Piano di monitoraggio ed in conformità alla decisione della Commissione europea 2009/339 CE del 16 aprile 2009 e, previa verifica effettuata da un ente indipendente, comunichino annualmente le emissioni dei gas ad effetto serra per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato 1 della direttiva 2008/101 CE, relative all'anno solare entro il 31 marzo dell'anno successivo;

Visto l'allegato IV della direttiva 2003/87/CE, come emendato dalla direttiva 2008/101/CE, che stabilisce i criteri per il controllo e la comunicazione delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo;

Visto l'allegato V della direttiva 2003/87/CE, come emendato dalla direttiva 2008/101/CE, che stabilisce i criteri per la verifica delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo;

Visto l'art. 15 della direttiva 2003/87/CE, come emendato dalla direttiva 2008/101/CE, che stabilisce che gli Stati membri provvedano ad assicurare che le comunicazioni effettuate dai gestori e dagli operatori aerei a norma dell'art. 14, paragrafo 3, siano verificate secondo i criteri definiti all'allegato V della direttiva stessa e secondo le eventuali disposizioni dettagliate adottate dalla Commissione;

Visto l'art. 14 della direttiva 2003/87/CE, come emendato dalla direttiva 2008/101/CE, che stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché ogni gestore o operatore aereo comunichi all'autorità competente le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'aeromobile che opera dopo la fine di tale anno, in conformità della decisione della Commissione europea 2009/339/CE del 16 aprile 2009;

Vista la decisione della Commissione europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare l'art. 2 che abroga la decisione 2004/156/CE della Commissione;

Vista la decisione della Commissione europea 2009/339/CE del 16 aprile 2009 che emenda la decisione 2007/589/CE con riferimento all'inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo;

Visto il formato elettronico Template-Piano(Em) redatto dalla Commissione europea conformemente all'allegato XIV della decisione 2009/339/CE, al fine della predisposizione del sopra citato Piano di monitoraggio per la sezione relativa al monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas serra dalle attività di trasporto aereo, nonché il formato elettronico Template-Piano(t-km) redatto dalla Commissione europea conformemente all'allegato XV della decisione 2009/339/CE, al fine della predisposizione del sopra citato Piano di monitoraggio per la sezione relativa al monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo;

Visto il formato elettronico Template-Comunicazione(Em) redatto dalla Commissione europea per la comunicazione annuale delle emissioni di gas serra dalle attività di trasporto aereo, nonché il formato elettronico Template-Comunicazione(t-km) redatto dalla Commissione europea per la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo;

Considerato che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, paragrafo 15 («Art. 18-bis») della direttiva 2008/101/CE, è in corso di predisposizione da parte della Commissione europea l'elenco degli operatori aerei amministrati dall'Italia e che tale elenco ancora non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 31 luglio 2009, ha avviato l'esame della bozza di decreto-legge contenente «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea», nella quale questo Comitato è individuato come autorità nazionale competente alla gestione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE;

Considerato che occorre porre in essere, con la massima urgenza, gli adempimenti necessari al fine di permettere agli operatori del settore aereo di poter beneficiare dell'assegnazione a titolo gratuito di quote di emissione;



Delibera:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. La presente deliberazione è indirizzata agli operatori aerei che svolgono le attività di trasporto aereo, elencate nell'allegato 1 della direttiva 2008/101 CE e amministrati dall'Italia ai sensi dell'art. 1, paragrafo 15 («Art. 18-a, comma 1») della direttiva 2008/101/CE.

2. Al fine di agevolare l'identificazione degli operatori aerei di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1, paragrafo 15 («Art. 18-bis») della direttiva 2008/101/CE, la Commissione europea ha redatto un elenco degli operatori amministrati dall'Italia. Tale elenco, da considerarsi non esaustivo, è disponibile nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito www.minambiente.it.

Art. 2.

Attuazione della decisione della Commissione europea 2009/339/CE del 16 aprile 2009

1. Sono approvate le disposizioni di cui alla decisione della Commissione europea 2009/339/CE del 16 aprile 2009 che emenda la decisione 2007/589/CE relativa alla inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo.

2. A partire dal 1° gennaio 2010 gli operatori aerei di cui all'art. 1, effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato 1 della direttiva 2008/101/CE, secondo le disposizioni di cui alla decisione della Commissione europea 2009/339/CE del 16 aprile 2009 e il piano di monitoraggio, di cui al comma 1, art. 3, come approvato da questo Comitato ai sensi del successivo art. 3, comma 4.

Art. 3.

Piano di monitoraggio

1. Il Piano di monitoraggio di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 2008/101/CE è predisposto secondo il Template-Piano(Em) disponibile nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito www.minambiente.it.

2. A decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea della lista di cui all'art. 1, comma 2 della presente deliberazione e comunque non oltre il 30 settembre 2009, ciascun operatore aereo di cui all'art. 1, comma 1, trasmette a questo Comitato il Template-Piano(Em), redatto conformemente alle disposizioni di attuazione di cui all'art. 2, comma 1, secondo le modalità indicate nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito www.minambiente.it.

3. Ai fini dell'approvazione del Piano di monitoraggio, il Comitato esamina ciascuno dei Template-Piano(Em) pervenuti al fine di verificare l'adeguatezza della documentazione pervenuta, nonché la rispondenza alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 e, se del caso, provvede a richiedere le necessarie integrazioni.

4. In caso di valutazione positiva il Comitato approva con propria deliberazione, il Template-Piano(Em) indicando eventuali prescrizioni sulle modalità di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas serra dalle attività di trasporto aereo.

Art. 4.


Aggiornamento del Piano di monitoraggio

1. Il Template-Piano(Em) approvato ai sensi dell'art. 3, è aggiornato in caso di qualsiasi modifica del sistema di monitoraggio e comunque, a partire dal 2013, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra.

2. Gli operatori aerei trasmettono al Comitato, il Template-Piano(Em) aggiornato ai sensi del precedente comma 1 secondo le modalità di trasmissione per l'aggiornamento disponibili nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito www.minambiente.it.

3. Ai fini dell'approvazione dell'aggiornamento del piano di monitoraggio, il Comitato esamina ciascuno dei Template-Piano(Em) pervenuti al fine di verificare l'adeguatezza della documentazione pervenuta, nonché la rispondenza alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 e se del caso provvede a richiedere le necessarie integrazioni.

4. In caso di valutazione positiva il Comitato approva con propria deliberazione l'aggiornamento del Template-Piano(Em) indicando eventuali prescrizioni sulle modalità di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas serra dalle attività di trasporto aereo.



Art. 5.

Comunicazione delle emissioni per le attività di trasporto aereo svolte

1. A partire dal 1° gennaio 2010, gli operatori aerei di cui all'art. 1, comma 1 comunicano a questo Comitato con cadenza annuale, le emissioni dei gas ad effetto serra relative all'anno solare, monitorate secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2 e verificate ai sensi dell'art. 7 della presente deliberazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo secondo il Template-Comunicazioni (Em). Il Template-Comunicazioni (Em) e le relative modalità di trasmissione sono disponibili nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito www.minambiente.it.

Art. 6.

Assegnazione gratuita delle quote di emissione dei gas ad effetto serra per le attività di trasporto aereo

1. Gli operatori di cui all'art. 1, comma 1 che intendono beneficiare dell'assegnazione gratuita di quote, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4 («Art. 3-sexies»), della direttiva 2008/101/CE presentano a questo Comitato apposita domanda entro e non oltre il 31 marzo 2011 predisposta conformemente alle modalità stabilite da questo Comitato con propria deliberazione. La domanda è corredata dalla comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo svolte dall'operatore nell'anno 2010 monitorate conformemente al Template-Piano (t-Km) di cui al successivo comma 2, verificate ai sensi dell'art. 7 della presente deliberazione e comunicate secondo il Template-Comunicazioni (t-km) di cui al successivo comma 3.

2. Il Template-Piano (t-Km) e le relative modalità di trasmissione sono disponibili nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito www.minambiente.it. Gli operatori aerei di cui al precedente comma 1 trasmettono il Template-Piano(t-Km), redatto conformemente alle disposizioni di attuazione di cui all'art. 2, comma 1, a questo Comitato a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea della lista di cui all'art. 1, comma 2 della presente deliberazione e comunque non oltre il 30 settembre 2009.

3. Il Template-Comunicazioni (t-km) contiene i dati relativi alle tonnellate-chilometro relative all'anno 2010, monitorate secondo le disposizioni di cui alla decisione della Commissione europea 2009/339/CE del 16 aprile 2009 e conformemente al Template-Piano(t-Km). Il Template-Comunicazioni (t-km) e le relative modalità di trasmissione sono disponibili nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito www.minambiente.it. Gli operatori trasmettono a questo Comitato il Template-Comunicazioni (t-km), entro e non oltre il 31 marzo dell'anno 2011.

4. A conclusione dell'esame delle domande di cui al precedente comma 1, questo Comitato invia alla Commissione europea le domande medesime corredate dai Template-Comunicazioni (t-km) esaminati.

Art. 7.

Verifica delle comunicazioni

1. La comunicazione delle emissioni di cui all'art. 5 e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui all'art. 6 sono verificate da un ente indipendente secondo le modalità stabilite da questo Comitato con propria deliberazione sulla base dei criteri stabiliti all'allegato V della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, nonché delle eventuali disposizioni di dettaglio adottate dalla Commissione europea.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Nell'ambito dell'esame dei piani di monitoraggio di cui all'art. 3, comma 3 e dell'art. 6, comma 4 della presente deliberazione il Comitato si avvale del supporto specialistico dell'ENAC, Ente nazionale per l'Aviazione civile, su base consultiva, per gli aspetti aeronautici rientranti nelle proprie competenze.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2009

Il presidente: CLINI

09A10105



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento dei giorni 11, 12, 13, 14 e 17 agosto 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 agosto 2009

Dollaro USA	1,4166
Yen	136,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,770
Corona danese	7,4449
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85840
Fiorino ungherese	273,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7011
Zloty polacco	4,1740
Nuovo leu romeno	4,2163
Corona svedese	10,3486
Franco svizzero	1,5301
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8265
Kuna croata	7,3224
Rublo russo	45,7690
Lira turca	2,1225
Dollaro australiano	1,6965
Real brasiliano	2,6277
Dollaro canadese	1,5537
Yuan cinese	9,6825
Dollaro di Hong Kong	10,9793
Rupia indonesiana	14054,16
Rupia indiana	67,9400
Won sudcoreano	1759,28
Peso messicano	18,3946
Ringgit malese	4,9730
Dollaro neozelandese	2,1126
Peso filippino	67,596
Dollaro di Singapore	2,0489
Baht thailandese	48,228
Rand sudafricano	11,5304


Cambi del giorno 12 agosto 2009

Dollaro USA	1,4170
Yen	135,77
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,768
Corona danese	7,4445
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85965
Fiorino ungherese	273,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7010
Zloty polacco	4,1813

Nuovo leu romeno	4,2218
Corona svedese	10,2656
Franco svizzero	1,5276
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7325
Kuna croata	7,3259
Rublo russo	46,0900
Lira turca	2,1267
Dollaro australiano	1,7201
Real brasiliano	2,6176
Dollaro canadese	1,5633
Yuan cinese	9,6853
Dollaro di Hong Kong	10,9828
Rupia indonesiana	14162,71
Rupia indiana	68,5330
Won sudcoreano	1767,31
Peso messicano	18,5200
Ringgit malese	5,0027
Dollaro neozelandese	2,1294
Peso filippino	68,102
Dollaro di Singapore	2,0509
Baht thailandese	48,277
Rand sudafricano	11,5202

Cambi del giorno 13 agosto 2009

Dollaro USA	1,4293
Yen	137,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,738
Corona danese	7,4447
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85865
Fiorino ungherese	268,21
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7008
Zloty polacco	4,1085
Nuovo leu romeno	4,2150
Corona svedese	10,1960
Franco svizzero	1,5328
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6080
Kuna croata	7,3245
Rublo russo	45,4120
Lira turca	2,1056
Dollaro australiano	1,6931
Real brasiliano	2,6029
Dollaro canadese	1,5451
Yuan cinese	9,7674
Dollaro di Hong Kong	11,0786
Rupia indonesiana	14225,10
Rupia indiana	68,6920
Won sudcoreano	1759,41
Peso messicano	18,3544
Ringgit malese	5,0147
Dollaro neozelandese	2,1021
Peso filippino	68,495
Dollaro di Singapore	2,0599
Baht thailandese	48,664
Rand sudafricano	11,3690



Cambi del giorno 14 agosto 2009

Dollaro USA	1,4294
Yen	135,61
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,733
Corona danese	7,4444
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86160
Fiorino ungherese	269,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7000
Zloty polacco	4,1240
Nuovo leu romeno	4,2130
Corona svedese	10,1835
Franco svizzero	1,5267
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6165
Kuna croata	7,3120
Rublo russo	45,1200
Lira turca	2,1160
Dollaro australiano	1,6939
Real brasiliano	2,6020
Dollaro canadese	1,5509
Yuan cinese	9,7688
Dollaro di Hong Kong	11,0784
Rupia indonesiana	14246,96
Rupia indiana	68,9610
Won sudcoreano	1769,06
Peso messicano	18,3544
Ringgit malese	5,0279
Dollaro neozelandese	2,0785
Peso filippino	68,695
Dollaro di Singapore	2,0628
Baht thailandese	48,635
Rand sudafricano	11,5152

Cambi del giorno 17 agosto 2009

Dollaro USA	1,4072
Yen	132,94
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,785
Corona danese	7,4435
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86290
Fiorino ungherese	274,07
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7000
Zloty polacco	4,1980
Nuovo leu romeno	4,2245
Corona svedese	10,2880
Franco svizzero	1,5212
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7265
Kuna croata	7,3027
Rublo russo	45,4800
Lira turca	2,1222
Dollaro australiano	1,7208
Real brasiliano	2,6396
Dollaro canadese	1,5621
Yuan cinese	9,6203
Dollaro di Hong Kong	10,9068
Rupia indonesiana	14119,06
Rupia indiana	68,8120

Won sudcoreano	1771,04
Peso messicano	18,3075
Ringgit malese	4,9850
Dollaro neozelandese	2,1155
Peso filippino	68,076
Dollaro di Singapore	2,0434
Baht thailandese	47,950
Rand sudafricano	11,5338

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A10200

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria del Banco Emiliano Romagnolo S.p.A., in Bologna.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto dell'8 luglio 2009, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo del Banco Emiliano Romagnolo S.p.a., con sede in Bologna, e ha sottoposto lo stesso alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

09A10021

Assogettamento della Helm Finance - Società di gestione del risparmio S.p.a., in Milano, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.


Con decreto ministeriale n. 62053 del 31 luglio 2009, è stata disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa della Helm Finance SGR S.p.a, con sede in Milano, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

09A10024

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato
di un immobile sito nel comune di Monfalcone**

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 20 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, nel registro n. 6, foglio n. 398 in data 15 luglio 2009, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area per complessivi mq 21.897, ubicata nel Comune di Monfalcone (Gorizia), in località Panzano, riportata nel catasto terreni del comune censuario di Monfalcone, al foglio di mappa n. 9, identificata con le particelle intere n. 851/1 (per mq 6.433), n. 851/5 (per mq 10.076), n. 851/7 (per mq 105), n. 854/6 (per mq 1.061), n. 855/4 (per mq 247), n. 855/5 (per mq 3.491), n. 894/30 (per mq 175) e n. 919/53 (per mq 309) ed indicata con apposita colorazione in risalto e con coordinate Gauss-Boaga di riferimento nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

09A10202

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMITATO NAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA DIRETTIVA
2003/87/CE E PER IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE
ATTIVITÀ DI PROGETTO DEL PROTOCOLLO DI KYOTO

Comunicato concernente l'approvazione di deliberazioni del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto.

Sono state pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it/>):

le deliberazioni n. 022/2009 e 025/2009 inerenti l'aggiornamento delle autorizzazioni;

le deliberazioni n. 20/2009, 23/2009 e 26/2009 inerenti il rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni e;

la deliberazione n. 24/2009 inerente la proroga dei termini per l'invio del Piano di monitoraggio richiesto dalla deliberazione n. 14/2009 del 10 aprile 2009 recante «Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra.

09A10106

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di realizzazione dell'elettrodotto a 380 KV «sorgente Rizziconi», localizzato tra le regioni Sicilia e Calabria, presentato dalla società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a., in Roma.

Con decreto DSA-DEC-2009-0000943 del 29 luglio 2009 è stata espressa la pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativa al progetto realizzazione dell'elettrodotto a 380 kV «Sorgente - Rizziconi», localizzato tra le Regioni Sicilia e Calabria, presentato dalla Società Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.a., con sede in Roma - Via Arno, 64.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: <http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm>; detto decreto può essere impugnato dinanzi al t.a.r. entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A10203

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di centrale termoelettrica a ciclo combinato da 792 MWe ed opere connesse, localizzata nella frazione di Durazzanino del comune di Forlì e nel comune di Ravenna - proponente ATEL centrale elettrica Forlì, in Forlì.

Con decreto DSA-DEC-2009-0000933 del 29 luglio 2009 è stata espressa la pronuncia negativa di compatibilità ambientale in merito al progetto di centrale termoelettrica a ciclo combinato da 792 MWe ed opere connesse localizzata nella frazione di Durazzanino del Comune di Forlì e nel Comune di Ravenna - proponente ATEL Centrale Elettrica Forlì, con sede in Forlì - Via Dragoni, 59.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: <http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm>; detto decreto può essere impugnato dinanzi al t.a.r. entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A10204

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di una nuova unità da 460 MWe alimentata a carbone all'interno del sito dell'esistente centrale termoelettrica, localizzata nei comuni di Vado Ligure e Quiliano, proponente società Tirreno Power S.p.a., in Roma.

Con decreto DSA-DEC-2009-0000941 del 29 luglio 2009 è stata espressa la pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativa al progetto realizzazione di una nuova unità da 460 MWe alimentata a carbone all'interno del sito dell'esistente centrale termoelettrica, localizzata nei comuni di Vado Ligure (Savona) e Quiliano (Savona) - proponente Società Tirreno Power S.p.a., con sede in Roma - Via Barberini, 47.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: <http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm>; detto decreto può essere impugnato dinanzi al t.a.r. entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A10205

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di «Nuova stazione di trasformazione 380/150 KV in comune di Lattarico ed un elettrodotto in doppia terna in variante all'esistente elettrodotto Altomonte-Feroleto» proponente società Terna S.p.a., in Roma.

Con decreto direttoriale DSA-DEC-2009-0000966 del 31 luglio 2009 è stata espressa la pronuncia interlocutoria negativa di compatibilità ambientale in merito al progetto di «Nuova stazione di trasformazione 380/150 kV in Comune di Lattarico (Cosenza) ed un elettrodotto in doppia terna in variante all'esistente elettrodotto Altomonte-Feroleto» - proponente Società Terna S.p.a., con sede in Roma - Via Arno, 64.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: <http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm>; detto decreto può essere impugnato dinanzi al t.a.r. entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A10206

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario, dei componenti del Comitato di sorveglianza e del presidente del suddetto Comitato, del Banco Emiliano Romagnolo S.p.a., in Bologna.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 21 luglio 2009, ha nominato il sig. dott. Fernando De Flaviis commissario straordinario e i sigg. dott. Carlo Arlotta, prof. Fabiano Colombini e avv. Vincenzo Dispinzeri componenti il Comitato di sorveglianza del Banco Emiliano Romagnolo S.p.a., con sede in Bologna, posto in amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'8 luglio 2009.

Si comunica altresì che nella riunione del 22 luglio 2009, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il prof. Fabiano Colombini è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

09A10022



**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI NOVARA****Nomina del conservatore del registro delle imprese**

Con deliberazione n. G/91 del 23 luglio 2009, la dott.ssa Cristina D'Ercole è stata nominata Conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara, con decorrenza 1° settembre 2009.


09A10118**AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA****Nuove perimetrazioni del piano
di assetto idrogeologico della Puglia**

Il Comitato istituzionale dell'Autorità del bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione nel sito dell'Autorità di bacino della Puglia <http://www.adb.puglia.it/> ovvero il 27 luglio 2009 e riguardano i territori comunali del comune di Brindisi.

Il piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

09A10114ITALO ORMANNI, *direttore*ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-195) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ **190,00**

€ **180,50**

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 9 0 8 2 4 *

€ 1,00

